



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6575 DEL 18/06/2024

OGGETTO: Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27). Assegnazione sedi a seguito del quinto ed ultimo interpello e conclusione della procedura concorsuale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012 n. 27 recante "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*", come modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall' art.1, comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;

Visto l'art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012 n. 135 che, formalizzando l'accordo raggiunto tra il tavolo

tecnico interregionale della farmaceutica ed il Ministero della Salute, sancisce che quest'ultimo, a proprie spese, realizzi una Piattaforma tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione sia delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al soprarichiamato art. 11 del D.L. 24/01/2012 n. 1 sia dei candidati per la loro partecipazione al concorso;

Vista la L.R. 9 aprile 2015, n. 11, e ss. mm. ii. (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), con particolare riguardo alle disposizioni recate dal Capo IV – “*Norme inerenti le farmacie*”;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1456 del 13/03/2013, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 13 del 19/03/2013, con cui è stato emanato il Bando di concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Umbria, ed in particolare i seguenti articoli del bando:
 - l'art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
 - l'art. 11, che disciplina l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;
 - l'art. 12, recante “cause di esclusione dalla graduatoria”;
 - l'art. 13, che ai fini dell'“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- n.11 del 03/01/2017, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n.3 del 17/01/2017, con cui è stata approvata la graduatoria unica definitiva del suddetto concorso pubblico straordinario, parzialmente rettificata con Determinazione Dirigenziale n.7482 del 21/07/2022, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 39 del 3/08/2022;
- n. 4010 del 24/04/2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 22 del 08/05/2018, con cui è stato disposto di procedere al primo interpello dei vincitori;
- n. 6445 del 20/06/2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 31 del 3/07/2018, con cui sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del primo interpello;
- n. 2480 del 23/03/2021, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 23 del 07/04/2021, con cui è stato disposto di procedere al secondo interpello;
- n. 5842 del 16 giugno 2021, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 40 del 30/06/2021, con cui sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del secondo interpello;
- n. 7608 del 26 luglio 2022, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 41 del 10/08/2022, con cui è stato disposto di procedere al terzo interpello;
- n. 11447 del 09/11/2022, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 61 del 23/11/2022, con cui sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del terzo interpello;
- n. 8200 del 27/07/2023, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 38 del 09/08/2023, con cui è stato disposto di procedere al quarto interpello;
- n. 11314 del 30/10/2023, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 53 del 8/11/2023, con cui sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del quarto interpello;
- n. 3499 del 02/04/2024, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 18 del 10/04/2024, come modificata con D.D. n. 3920 del 14/04/2024, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria n. 20 del 24/04/2024, con cui è stato disposto di procedere al quinto interpello;

Precisato che, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:

- nel caso dei partecipanti in associazione, l'autorizzazione vinta viene rilasciata *unica pro indiviso* e ad essa viene applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo, cioè in associazione, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per tre anni;

- che l'obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell'autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per 3 anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella sede vinta;

Dato atto che:

- l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:
 - non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione;
 - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero, ai sensi dell'art. 112 del R.D. 1265/1934 e dell'art. 8 della legge 362/1991, come modificato dalla legge 124/2017;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla ASL, ai sensi della richiamata legge regionale 11/2015, al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie;
- nei 180 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, al fine di poter ottenere dalla ASL l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e che, diversamente, decadranno dall'assegnazione;
- in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in associazione – decadono dall'assegnazione della sede data con il presente concorso;

Considerato che, al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui al capoverso che precede da parte di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni componente l'associazione di una dichiarazione di accettazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari;

Dato atto, inoltre, che:

- le sedi disponibili per il quinto interpello erano 15 e la procedura di interpello ha conseguentemente interessato le candidature collocate in posizione compresa tra la 115° e la 129° della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 03/01/2017, come parzialmente rettificata con Determinazione Dirigenziale n.7482 del 21/07/2022;
- la **procedura di scelta** delle sedi farmaceutiche disponibili per il quinto interpello, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute, **dalle ore 18:00 del 5 maggio 2024 alle ore 18:00 del 10 maggio 2024**;
- la **procedura di accettazione** delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima Piattaforma, **dalle ore 18:00 del 22 maggio 2024 alle ore 18:00 del 6 giugno 2024** e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;
- hanno partecipato all'interpello 9 candidature, di cui:
 - n. 3, per mancata accettazione/rifiuto, non hanno accettato la sede farmaceutica proposta e pertanto sono escluse dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
 - n.6 hanno accettato la sede farmaceutica proposta, nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma

web ministeriale, e pertanto si rende necessario procedere alla formale assegnazione agli stessi della sede farmaceutica accettata;

- i restanti 6, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello e pertanto sono esclusi dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;

Ribadito che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura;

Considerato che la validità della graduatoria del concorso straordinario, ai sensi del succitato D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 11, c. 6, è di 6 anni a partire dalla data del primo interpello, che in Umbria si è svolto dal 13/05/2018 al 12/06/2018 e che pertanto, come specificato nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. 3499 del 2/04/2024, il quinto interpello è stato l'ultimo prima della scadenza della validità della graduatoria, con conseguente conclusione della procedura concorsuale;

Dato atto che le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento e quelle che, pur assegnate, potrebbero eventualmente rendersi disponibili perché non aperte entro il previsto termine di legge o per diverso termine stabilito con proroga dal Dirigente del competente Servizio regionale, sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi Comuni e quindi potranno, ai sensi della normativa vigente:

- essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente le sedi risultino soprannumerarie o istituite con i resti (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso – cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa);
- essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza;

Dato atto, altresì, che le sedi non soppresse o non prelazionate dai Comuni confluiranno nella procedura di concorso ordinario regionale ai sensi dell'art. 240 della Legge Regionale n. 11 del 9/04/2015;

Ritenuto, infine, opportuno sensibilizzare i Comuni affinché, a tutela dei vincitori, forniscano il necessario supporto nell'individuazione dei locali in cui ubicare le farmacie assegnate, al fine di consentirne l'apertura entro i termini previsti dal bando;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di assegnare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al quinto ed ultimo interpello, elencati nell'**Allegato A** della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del bando;
2. di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'**allegato B** della presente determinazione, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
3. di evidenziare che, ai sensi dell'art. 6 del bando, in caso di partecipazione in forma associata, l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti gli altri componenti l'associazione medesima;
4. di informare i farmacisti assegnatari che hanno partecipato al concorso in forma associata che l'autorizzazione vinta viene rilasciata *unica pro indiviso* ed è, quindi, strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo *status* di titolare di farmacia;
5. di informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che:

- l'art. 8 della legge 362/1991 (*Gestione societaria: incompatibilità*) stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile, tra l'altro, con la posizione di titolare di altra farmacia;
 - l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, a:
 - non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, per la durata di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
 - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
 - il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla ASL al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
 - ai fini della gestione associata di cui all'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, dovrà essere costituita una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L.362/91, come novellato dalla L. 124/2017, e che la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;
6. di avvisare i farmacisti assegnatari che:
- in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso, e i co-assegnatari, decadono dalla assegnazione della sede data con il presente provvedimento;
 - di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza dell'autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
7. di disporre che:
- i farmacisti assegnatari devono procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, pena la decadenza dall'assegnazione, fatte salve oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate come previsto dall'art. 11 del bando;
 - il provvedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, è disposto dalla ASL competente per territorio, ai sensi dell'art. 241 della L.R. 11/2015;
8. di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A tramite PEC (sia al referente che agli associati) e, in caso di indisponibilità di un indirizzo PEC valido, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
9. di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione conforme al modulo di cui all'**allegato C** della presente determinazione, che dovrà essere trasmessa tramite PEC al Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria" della Regione Umbria (direzionesanita.regione@postacert.umbria.it) e dovrà essere allegata, in copia, alla richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia da inviare alla ASL territorialmente competente;
10. di riepilogare nell'**Allegato D** della presente determinazione l'elenco delle sedi non assegnate in esito al quinto ed ultimo interpello e delle sedi assegnate nel precedente interpello ma non aperte entro il termine (e quindi decadute dall'assegnazione) o con termine di apertura prorogato ancora pendente (di prossima apertura);
11. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati e alle ASL della regione;
12. di ritenere il presente atto validamente notificato ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale, indicati nel suddetto allegato B, con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale istituzionale della Regione Umbria;

13. di dichiarare conclusa la procedura di concorso straordinario per sedi farmaceutiche nella Regione Umbria e di non procedere ad ulteriori interPELLI, considerato che il quinto interPELLO è l'ultimo utilmente espletato entro il termine di scadenza della graduatoria;
14. di dare atto che le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento e quelle che, pur assegnate, potrebbero eventualmente decadere dall'assegnazione perché non aperte entro il previsto termine di legge o per diverso termine stabilito con proroga dal Dirigente del competente Servizio regionale, sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi Comuni e quindi potranno, ai sensi della normativa vigente:
 - essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente le sedi risultino soprannumerarie o istituite con i resti (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso – cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa);
 - essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza;
15. di dare atto, altresì, che le sedi non soppresse o non prelazionate dai Comuni confluiranno nella procedura di concorso ordinario regionale ai sensi dell'art. 240 della Legge Regionale n. 11 del 9/04/2015;
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale istituzionale della Regione Umbria.

Perugia lì 18/06/2024

L'Istruttore
Mariangela Rossi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/06/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Mariangela Rossi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/06/2024

Il Dirigente
Paola Casucci
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Allegato A - ASSEGNATARI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL 5° INTERPELLO

Pos. Graduatoria	Pos. Interpello	Numero di protocollo	Cognome	Nome	Mod. Partecipazione	Provincia sede	Comune sede	n. sede	descrizione sede
116	2	000710 - 17-04-2013 - 100	CANCELLIERI	ANTONELLA	Referente associazione	Perugia	Perugia	46	Loc. Generente-Canneto
			ABIAD	YASER	Associato				
			IMPROTA	DEBORA	Associata				
118	4	000774 - 17-04-2013 - 100	GARINEI	GIOVANNA	Referente associazione	Perugia	Città di Castello	11	Centro abitato di San Secondo
			CARINI	MICHELA	Associata				
119	5	000715 - 17-04-2013 - 100	FREDDUZZI	SILVA	Referente associazione	Perugia	Foligno	15	Zona Budino/Maceratola/ Fiamenga/Paciana
			VIRDIS	LOREDANA	Associata				
125	11	000730 - 17-04-2013 - 100	MENCARELLI	BENEDETTA	Referente associazione	Terni	Amelia	4	Frazione di Porchiano del Monte ovvero Loc. Montenero
			DIONISI	FEDERICA	Associata				
			CECCARELLI	LAURA	Associata				
126	12	000749 - 17-04-2013 - 100	BOLLI	FEDERICO	Referente associazione	Perugia	Corciano	6	Loc. Capanne lungo asse S.R. 220 Pievaiola
			BOLLI	MARIA GIULIA	Associata				
			ZUCCARI	MARIA LUISA	Associata				
			BASTIANELLI	ALESSANDRA	Associata				
129	15	000514 - 15-04-2013 - 100	ALAVI	SIMA	Referente associazione	Perugia	San Giustino	3	Frazione Selci
			SANCINETO	LUCA	Associato				
			MOROZZI	CHIARA	Associata				

Allegato B - CANDIDATURE ESCLUSE DAL CONCORSO PER MANCATA RISPOSTA ALL'INTERPELLO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE O PER ESPRESSO RIFIUTO DELLA SEDE PROPOSTA (sono indicati cognome e nome del referente dell'associazione)

Pos. Graduatoria	Pos. Interpello	Numero di protocollo domanda	Cognome	Nome	Motivo esclusione
115	1	000592 - 16-04-2013 - 100	PALAZZETTI	GIULIETTA	Mancata preferenza
117	3	000438 - 15-04-2013 - 100	CAPUTO	SERAFINA	Mancata accettazione/rifiuto
120	6	000856 - 17-04-2013 - 100	MASTANDREA	MASSIMO	Mancata preferenza
121	7	000962 - 18-04-2013 - 100	GRECO	VALENTINA	Mancata preferenza
122	8	000310 - 12-04-2013 - 100	PROSPERINI	FEDERICO	Mancata accettazione/rifiuto
123	9	000893 - 18-04-2013 - 100	ROSI	EMANUELA	Mancata preferenza
124	10	000174 - 07-04-2013 - 100	MATTIOLI	STEFANO	Mancata accettazione/rifiuto
127	13	000075 - 29-03-2013 - 100	VECCHIARELLI	ANNA	Mancata preferenza
128	14	000406 - 15-04-2013 - 100	DI SACCO	MARIASILVIA	Mancata preferenza

Allegato C: MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA

Alla Regione Umbria

Direzione regionale Salute e Welfare

Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria"

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita _____ Prov. ____

Indirizzo di residenza _____

Documento d'identità valido _____ n. _____

(da allegare in copia obbligatoriamente)

Dichiaro di accettare l'assegnazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari.

Consapevole delle sanzioni penali previste dal **D.P.R. 445/2000** (articoli 46,47,75 e 76) **confermo che quanto ho dichiarato è vero.**

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini delle procedure relative al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: assegnazione sede farmaceutica a seguito del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti nei campi è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria, valutazione di qualità e progetti europei

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da dal personale della ASL incaricato del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati raccolti non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.

Allegato D - ELENCO DELLE SEDI NON ASSEGNATE IN ESITO AL 5° ED ULTIMO INTERPELLO E DELLE SEDI ASSEGNATE NEL PRECEDENTE INTERPELLO NON APERTE ENTRO IL TERMINE O CON TERMINE DI APERTURA PROROGATO ANCORA PENDENTE

Provincia	Comune	N. Sede farmaceutica	Descrizione della sede farmaceutica	Stato
Perugia	Assisi	9	Frazione Capodacqua	Non assegnata
	Castiglione del Lago	5	Castiglione del Lago Capoluogo	Assegnata al 4° interpello - termine apertura prorogato al 08/08/2024
	Città di Castello	12	Centro abitato di Lerchi	Non assegnata
	Corciano	5	Loc. Terrioli/Taverne lungo asse S.R. 75/bis	Non assegnata
	Deruta	3	Frazioni Casalina-Ripabianca con preferenza Casalina	Non assegnata (assegnazione 4° interpello decaduta per mancata apertura entro il termine di 180 giorni)
	Foligno	14	Zona Borroni/ Sterpete/Corvia/Scafali	Non assegnata (assegnazione 4° interpello decaduta per mancata apertura entro il termine di 180 giorni)
	Marsciano	6	Frazione Papiano o Frazione Papiano Stazione	Non assegnata
	Perugia	43	Loc. Case Bruciate	Assegnata al 4° interpello - termine apertura prorogato al 08/07/2024
	Perugia	44	Loc. Antognolla	Non assegnata
	Spello	3	Frazione Capitan Loreto	Non assegnata
	Spoletto	11	Frazione San Martino in Trignano	Non assegnata
	Umbertide	5	Zone fra Loc. Verna e Calzolaro	Non assegnata
Terni	Terni	32	Via Lessini – Area S.P. Marattana	Assegnata al 4° interpello - termine apertura prorogato al 08/11/2024
	Terni	30	VALENZA – Area Via Ippocrate – Valenza	Non assegnata